

# COMUNE DI MONTE GRIMANO

## STATUTO

Modificato successivamente con Deliberazione del Consiglio comunale: n. 001 del 01.02.2000.

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1

##### Principi fondamentali

1. Il Comune di Monte Grimano è ente locale che ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

#### Art. 2

##### Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai seguenti principi e valori:

a) libertà, giustizia e pace: principi ideali e politici che hanno ispirato la Costituzione Repubblicana nata dall'antifascismo e dalla resistenza;

b) equità, solidarietà e sussidiarietà;

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione locale;

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi;

4. Il Comune tende la propria azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) Il sostegno delle categorie più deboli della società con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;

b) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità locale;

c) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

- e) L'incentivazione delle attività di volontariato nelle forme ritenute più adeguate alla realtà comunale;
- f) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- g) La valorizzazione delle risorse idrotermali del territorio connessa con il potenziamento della vocazione turistica del Comune;
- h) La promozione di forme di collaborazione con i Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- i) L'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
- l) L'incentivazione delle attività teatrali e musicali;
- m) La promozione delle attività ricreative e sportive;
- n) La promozione della pari opportunità tra uomo e donna;
- o) L'integrazione sociale, culturale dei cittadini stranieri;
- p) La valorizzazione dei costumi locali e del dialetto.

#### Art. 3

##### Programmazione e rapporti con gli altri enti locali

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è basata su criteri che individuano le responsabilità degli organismi e del personale, secondo il principio della separazione dei ruoli di direzione politica da quelli amministrativi.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Marche, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

#### Art. 4

##### Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km<sup>2</sup> 24,01 e confina con i Comuni di Mercatino Conca, Sassofeltrio, Monte Cerignone, San Leo, Macerata Feltria, Montecopiolo e con la Repubblica di San Marino come indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

2. La sede del Comune è ubicata nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Nei casi particolari previsti dall'apposito regolamento, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

## Art. 5

### Albo pretorio

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

## Art. 6

### Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Monte Grimano e con lo Stemma approvato dal Presidente della Repubblica.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco, è tenuto ad esibire il Gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

## PARTE I

### ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### TITOLO I

#### ORGANI ELETTIVI

## Art. 7

### Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco ed il Consiglio comunale.

## Art. 8

### Consiglio comunale

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

## Art. 9

### Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 32 della Legge 8.6.90, n. 142 ed a quelli attribuiti da ulteriori norme di legge, statutarie e regolamentari.

## Art. 10

### Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.

2. Le riunioni possono altresì svolgersi qualsiasi periodo dell'anno, in seduta straordinaria o d'urgenza. La seduta d'urgenza ha luogo quando gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, per ragioni oggettive dipendenti dalla materia e/o ai tempi, non possono essere trattati in altra seduta.

3. Le sedute hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme regolamentari.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori non facenti parte del Consiglio.

Il Sindaco è Consigliere Comunale a tutti gli effetti per cui rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta e a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

7. Per le deliberazioni concernenti persone, il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

8. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

9. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore prima averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

10. L'avviso di convocazione deve essere consegnato tre giorni prima; nei casi d'urgenza entro 24 ore.

#### Art. 11

##### Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende la seduta riservata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione dei componenti della Giunta comunale, tra cui un Assessore con l'incarico di Vice-Sindaco.

2. Il Sindaco neo eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco medesimo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. La seduta é pubblica e la votazione é palese e ad esse possono partecipare consiglieri delle cui cause ostative si discute.

6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, dall'art. 10 del presente Statuto.

7. Non si fa luogo alla comunicazione dei componenti della Giunta, se non aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

#### Art. 12

##### Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate al Consiglio. Esse sono irrevocabili dalla presentazione, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione.

3. Qualora durante il mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio é attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della Legge 18.01.1992, n. 16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 3.

5. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio

1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, Legge 81/93.

#### Art. 13

##### Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
6. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rispondere all'interrogazione ed ogni altra istanza presentata dai Consiglieri.

#### Art. 14

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, fornisce ai gruppi consiliari risorse finanziarie ed appositi spazi e strutture per un più efficace espletamento delle proprie funzioni. Le modalità di fruizione sono disciplinate dal regolamento che può prevedere: la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### Art. 15

##### Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire per ogni materia di sua competenza, commissioni consultive, speciali, nonché di garanzia e di controllo. La presidenza di queste ultime spetta alle minoranze. Le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
2. E' istituita in via permanente una apposita Commissione consultiva finalizzata allo studio, elaborazione e verifica dei relativi effetti dello Statuto e relativi Regolamenti a mente della Legge 8.06.1990 n.142, a supporto dei provvedimenti di competenza da adottarsi al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale. Apposito regolamento disciplina il suo funzionamento e la sua composizione.

Art. 16  
Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori anche tra persone non facenti parte del Consiglio in misura non superiore alla metà degli assessori assegnati, ma con i requisiti per essere eletti consiglieri, assicurando, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.
3. Tra gli Assessori nominati facenti parte del Consiglio, uno è designato Vice Sindaco.
4. Gli Assessori esterni al Consiglio hanno gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri comunali con esclusione del diritto di voto.
5. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
6. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 17  
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti dal Sindaco ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, possibilmente raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta dopo la nomina, le attribuzioni degli Assessori e le successive modifiche.
6. Il Consiglio comunale può adottare un regolamento per disciplinare l'attività della Giunta.
7. La nomina ad Assessore può essere revocata con provvedimento motivato del Sindaco.
8. La Giunta comunale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Le proposte di deliberazione sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata.

Art. 18  
Competenze e attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per

loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, nell'ambito dei programmi generali e dei piani finanziari approvati dal Consiglio Comunale, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

Art. 19

Mozione di sfiducia



- 1) Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono del proprio operato al Consiglio Comunale.
- 2) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta l'obbligo dei dimissioni.
- 3) Il Sindaco e la Giunta cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti

#### Art. 20

##### Prerogative degli organi comunali

1. Gli organi comunali rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco fino alla elezione del successore.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
4. Le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Sindaco, di Assessore e di Consigliere sono stabilite dalla legge.
5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
7. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo essere ulteriormente nominato assessore.
8. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri é vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

#### Art. 21

##### Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga

esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario comunale.

## Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

## Art. 23 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) esercita la direzione ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

c) coordina l'attività dei singoli assessori:

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) nomina il Direttore Generale dell'ente ed attribuisce le funzioni dirigenziali;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- o) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta.
- p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- q) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna.

## Art. 24

### Attribuzioni di vigilanza

#### 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

## Art. 25

### Attribuzioni di organizzazione

#### 1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Provvede inoltre alla convocazione del Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e consiglieri comunali;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## Art. 26

### Dimissioni del Sindaco e scioglimento del Consiglio

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 20 del presente Statuto, trascorso il termine di venti giorni della loro presentazione al Consiglio.

2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 20, comma 2°, del presente Statuto.

4. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 16, comma 4°, del presente Statuto.

## TITOLO II

### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

#### CAPO I

##### Art. 27

###### Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto nell'apposito albo nazionale.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
  - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
  - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
  - c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
  - d) vigila che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a se, o ad altro personale addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, all'adozione del provvedimento finale secondo il regolamento di organizzazione;
3. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne.
4. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

##### Art. 28

###### Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi e ne sottoscrive i verbali unitamente al Presidente.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta in mancanza di impiegato a ciò delegato, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

## Art. 29

### Vice-Segretario

1. Il dipendente del grado più elevato dell'Ente nel ruolo amministrativo in possesso di laurea e dei requisiti di legge richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale e di adeguata esperienza amministrativa decennale maturata nello stesso ruolo e qualifica, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario e per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale su proposta del Segretario comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

## Art. 30

### Direttore Generale

1. Il Sindaco per ottenere un'ottimale gestione amministrativa del Comune può nominare un Direttore Generale, il quale nel rispetto delle direttive impartitegli dallo stesso, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività al fine di perseguire coesione della struttura, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e nell'attività della Unione.

2. Il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8/6/1990, n° 142, stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento, contemperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei Dirigenti con quella primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento dell'intera struttura.

3. Il Direttore Generale assume le funzioni dirigenziali, in relazione alle aree di attività per le quali non esista altra figura con qualifica dirigenziale.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Direttore Generale adotta specifici provvedimenti denominati Decreti, datati e progressivamente numerati.

5. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito al Segretario comunale.

## CAPO II

## UFFICI

### Art. 31

#### Principi strumentali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) attribuzione della funzione programmatica e di indirizzo agli Organi elettivi e la responsabilità della gestione amministrativa al personale dirigenziale.

b) verifica periodica dei risultati di gestione con individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

### Art. 32

#### Dirigenza

1. Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare:

a) le competenze;

b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi della Comune;

c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario e i Dirigenti.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale in forza del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.

### Art. 33

#### Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. E' garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento, in rapporti pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.

4. I Regolamenti Comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

5. E' riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8 lettera d) del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Nell'atto di nomina delle Commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma.

### TITOLO III

#### SERVIZI

##### Art. 34

###### Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possano essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale può delegare ad altri enti locali l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

##### Art. 35



## Gestione in economia

1. Il Comune per l'organizzazione e l'esercizio di servizi può avvalersi della gestione in economia.
2. Le modalità di organizzazione e di gestione dei predetti sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

## Art. 36

### Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il rappresentanti del Comune nell'azienda sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

## Art. 37

### Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

## Art. 38

### Il Consiglio di Amministrazione

1. I rappresentanti del Comune in seno all'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

## Art. 39

### Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 40

### Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

## Art. 41

### Nomina e revoca

1. I rappresentanti del Comune nelle aziende e nelle istituzioni possono essere revocati dal loro incarico con provvedimento motivato del Sindaco, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio Comunale.

## Art. 42

### Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

## Art. 43

### Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni ed in particolare con i limitrofi, e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## TITOLO IV

### CONTROLLO INTERNO

## Art. 44

### Principi e criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli Uffici dell'Ente.

## Art. 45

### Revisore del Conto

1. Il revisore del Conto oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

## Art. 46

### Nucleo di valutazione

1. L'amministrazione Comunale può istituire un nucleo di valutazione ai sensi del D.lgs. 286/99 per la verifica dell'operato dei responsabili degli uffici e dei servizi. Apposito regolamento disciplina la composizione del nucleo.

2. Il nucleo verifica l'attività dei predetti responsabili in relazione agli obiettivi fissati agli organismi di direzione politica avendo riguardo al buon andamento di gestione dell'ente e ne riferisce periodicamente alla Giunta Comunale.

## PARTE II

### ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO I

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

##### CAPO I

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

## Art. 47

### Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con i Comuni limitrofi e la Comunità

Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

## CAPO II

### FORME COLLABORATIVE

#### Art. 48

##### Principio di cooperazione

1. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché per la realizzazione dei programmi dell'Ente, il Comune promuoverà forme di collaborazione con altri Enti locali e preferibilmente con i limitrofi Comuni di Mercatino Conca, Monte Cerignone e Sassofeltrio.

#### Art. 49

##### Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### Art. 50

##### Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 49, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

## Art. 51

### Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui all'art. 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di gestire in forma associata funzioni e servizi in modo da renderli più efficienti per la collettività.

2. Per l'approvazione dello Statuto dell'Unione e dell'Atto Costitutivo è richiesta la votazione unanime per la prima deliberazione ed a maggioranza dei due terzi per le votazioni successive.

## Art. 52

### Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

## TITOLO II

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

## Art. 53

### Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione (Consulte) con finalità generali e particolari, che svolgono attività di supporto e consulenza dell'Amministrazione. Tali organismi sono composti dai rappresentanti delle diverse Associazioni e categorie presenti nel territorio comunale o da cittadini aventi interessi o condizioni omogenee che chiederanno di parteciparvi.

Apposito regolamento disciplinerà la costituzione ed il funzionamento di tali organismi.

Le associazioni operanti nel territorio comunale, portatrici di interessi diffusi, potranno chiedere l'istituzione di organismi di partecipazione di cui al presente articolo.

6. Il Sindaco può comunicare a tali organismi l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

7. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti e rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali, alle quali si applicano le disposizioni del presente titolo.

## CAPO I

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

## Art. 54

### Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 60 giorni, le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

## Art. 55

### Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.



2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, dal Dirigente o dal dipendente responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

## Art. 56

### Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quarto comma dell'art. 54 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

## Art. 57

### Proposte

1. L'5% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti Amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## CAPO II

## ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

## Art. 58

## Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 60, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

## Art. 59

## Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati

## Art. 60

## Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari funzioni e/o servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

## Art. 61

## Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

## CAPO III

### REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

#### Art. 62

##### Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni.

#### Art. 63

##### Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 64

##### Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

## Art. 65

### Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO IV

### DIFENSORE CIVICO

## Art. 66

### Ufficio e nomina

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico in forma associativa con i limitrofi Comuni di Mercatino Conca, Sassofeltrio e Monte Cerignone o, in via subordinata, con la Comunità Montana.

2. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle aziende ed Enti dipendenti segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

3. All'ufficio del Difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le Amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

4. Al Difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del Comitato Regionale di Controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla sezione del Comitato Regionale di Controllo che ha competenze sugli atti del Comune.

5. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale degli anzidetti Comuni o d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione dal Consiglio della Comunità Montana, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

6. Prima di assumere le funzioni presta il giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

7. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune, ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio salvi i casi previsti dalla legge ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.

8. Può essere revocato prima della scadenza solo per gravi e ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o la incompatibilità.

9. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.

10. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

11. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del Difensore civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta, dei Comuni associati o della Comunità Montana.

### TITOLO III

#### FUNZIONE NORMATIVA

##### Art. 67 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno l'5% del corpo elettorale per porre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### Art. 68

##### Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 69

##### Ordinanze

1. I Dirigenti o, in mancanza, i responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

6. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

#### Art. 70

##### Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, in conformità delle nuove disposizioni.

2. Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione all'Albo Pretorio del Comune.

#### Art. 71

##### Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto fatta eccezione per i regolamenti per i quali dispone la legge.